

REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

(Codice Fiscale n°80213470588)

MINISTERO DELLA DIFESA
NAVARM
Divisione Contratti
Report n° 19967
In data 28 SET 2010

T/1496

CONTRATTO

che si stipula tra il Ministero della Difesa (Navarm) e la Ditta FINCANTIERI S.p.A. - Direzione Navi Militari - con sede legale in Genova, per la stesura degli "Studi di riduzione del rischio e definizione del progetto finalizzati alla realizzazione di un'Unità di Supporto Polivalente tipo ARS/NAI (Auxiliary Rescue Submarine/Nave Appoggio Incursori)" per l'importo complessivo di € 1.333.699,45 (euro unmilionetrecentotrentatremilaseicentonovantanove/45).

L'anno duemiladieci, il giorno 28 del mese di settembre in Roma, in una sala del Ministero della Difesa - NAVARM - (codice fiscale n°80213470588):

Innanzi a me, Sig. Alberto DI GIUSEPPE, Ufficiale Rogante del Ministero della Difesa - (NAVARM) autorizzato a ricevere gli atti di interesse dell'Amministrazione della Difesa, non assistito dai testimoni secondo quanto disposto dall'art.47 della legge 16/02/1913 n°89, come modificato dalla

legge del 28/11/2005 n°246.

SONO ,COMPARSI

- la Dott.ssa Giorgia FELLI - Dirigente nel Ministero della Difesa (Direzione Generale degli Armamenti Navali) in rappresentanza dell'Amministrazione, giusta quanto risulta dal decreto del Direttore Generale del 22/01/2009 registrato alla Corte dei Conti in data 07/04/2009, e per FINCANTIERI S.p.A., che nel corso del presente Atto Aggiuntivo sarà chiamata "la Ditta",

- l'Ing. Alfonso GRASSO, nato a Napoli il 30/03/1951, in qualità di Procuratore Speciale della Ditta FINCANTIERI S.p.A. con sede legale in Trieste - Via Genova n°1 - (codice fiscale n°00397130584), come risulta dal Certificato di Iscrizione nel Registro delle Imprese rilasciato dalla C.C.I.A.A. di Trieste in data 06/09/2010 e dalla Procura Speciale n°85721 di Rep. in data 10/09/2010.

Da tali certificati, allegati al presente contratto, io sottoscritto Ufficiale Rogante ho accertato la piena capacità del medesimo ad impegnare e rappresentare legalmente la Ditta stessa.


Detti comparenti, della cui identità e poteri, io

Ufficiale Rogante sono certo, hanno richiesto la stipulazione, a mio rogito, del presente contratto in forma pubblico amministrativa.

PREMESSO CHE

- MARISTAT/SPMM con lettera prot. n°70024028 in data 26/03/2010 e con la successiva nota di aggiornamento prot. n° 162/M_D SSMD 0040235 in data 11/05/2010 di SMD ha conferito mandato a NAVARM per avviare gli atti necessari alla finalizzazione della sopraccitata attività;
- a seguito della determinazione a contrarre n. 062 del 11/05/2010, è stata inviata richiesta di offerta alla ditta in data 25/05/2010;
- la ditta ha presentato offerta in data 23/06/2010;
- una Commissione ha effettuato l'analisi dei costi dell'offerta citata, verificandone la congruità;
- tali nuovi prezzi sono stati sottoposti all'accettazione della Ditta in data 30/07/2010;
- la Ditta ha accettato il prezzo di Euro 1.333.699,45, al netto degli oneri da interferenze, in quanto non valutabili, in relazione alla tipologia dell'attività, per assenza delle interferenze stesse.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:



ARTICOLO 1 (CONDIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE)

Per l'esecuzione del presente contratto valgono le condizioni fissate nel capitolato generale d'oneri per i contratti stipulati dall'Amministrazione della difesa, approvato con decreto ministeriale n. 200 in data 14/4/2000, che, benché non allegate al presente contratto, ai sensi dell'art.99 R.C.G.S., ne costituiscono parte integrante e che le parti contrattuali dichiarano di ben conoscere.

ARTICOLO 2 (TUTELA DELLA SICUREZZA DELLO STATO)

La fornitura oggetto del presente contratto non è soggetta a vincolo derivante da classifica di sicurezza dello Stato.

ARTICOLO 3 (OGGETTO)

3.1. La Ditta s'impegna a fornire gli Studi di riduzione del rischio e definizione del progetto finalizzati alla realizzazione della nuova Unità di Supporto Subacqueo Polivalente ARS/NAI (Auxiliary Rescue Submarine/ Nave appoggio Incursori).

L'attività sarà articolata in n. 2 Lotti:

- Lotto 1: Studi di fattibilità;
- Lotto 2: Definizione del Progetto.

La fornitura dovrà corrispondere alle prescrizioni di cui alla "Specifica Tecnica" che, sottoscritta dai contraenti, costituisce parte integrante del

presente contratto, al quale si allega.

3.2. Per la tipologia delle prestazioni di cui al precedente paragrafo, di natura esclusivamente intellettuale, in conformità alle norme attualmente in vigore in materia di tutela e di sicurezza nei luoghi di lavoro D.L.vo 09.04.2008 n°81, valutata l'assenza di interferenze, le parti ritengono di non dover procedere alla elaborazione del DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi da interferenza).


ARTICOLO 4 (PREZZO)

L'importo complessivo della fornitura è di € 1.333.699,45 (euro unmilionetrecentotrentatremila-seicentonovantanove/45) di cui € 8.413,50 (euro ottomilaquattrocentotredici/50) per i costi inerenti alla sicurezza del lavoro connessi alla fornitura di cui all'art. precedente. Il suddetto importo viene così ripartito:

- Lotto 1: € 584.137,65 (Euro cinquecentotantaquattromilacentotrentasette/65);
- Lotto 2: € 749.561,80 (Euro settecentoquarantanovemilacinquecentosessantuno/80).

ARTICOLO 5 (CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA)

La Ditta dichiara e garantisce che le prestazioni oggetto del presente contratto sono



tecnologicamente le più adeguate ai requisiti richiesti e che i singoli prezzi pattuiti sono i più bassi da essa applicati a qualsiasi altro contraente in ambito nazionale ed internazionale per materiali e servizi di analoga qualità e a parità di termini e condizioni

In caso di violazione rilevata durante il periodo di esecuzione del contratto, anche attraverso controlli a campione eseguiti dall'A.D., la Ditta si obbliga a ridurre i prezzi pattuiti entro i limiti predetti, restituendo quanto eventualmente percepito in più, maggiorato degli interessi legali maturati dalla data di riscossione alla data di restituzione.

Il relativo importo potrà essere dedotto dai pagamenti che l'Amministrazione debba ancora effettuare, nonché dalla cauzione fornita dalla Ditta a garanzia della buona esecuzione del contratto, che si intendono vincolati anche a copertura del suddetto impegno.

ARTICOLO 6 (DEPOSITO CAUZIONALE)

Poichè la Ditta è in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001, come previsto dall'art.40, comma 7 del D.Lgs 163/06, a garanzia

degli obblighi assunti con il presente Contratto la stessa ha presentato le seguenti Fideiussioni Bancarie, pari al 5% del prezzo di ciascun lotto emesse in data 13/09/2010 dalla Banca Popolare di Vicenza S.c.p.A. con sede legale in Vicenza, Battaglione Framarin n.18 (filiale di Trieste), che si allegano al presente Contratto:

Lotto 1: Fideiussione n°60931 di € 29.205,00 (euro ventinovemiladuecentocinque/00);

Lotto 2: Fideiussione n°60932 di € 37.500,00 (euro trentasettemilacinquecento/00).

Le predette Fideiussioni saranno svincolate proporzionalmente, con le modalità di cui all'art. 113 del d.Lgs 163 del 2006, fino alla soddisfazione di tutti gli obblighi contrattuali e alla liquidazione del saldo.

ARTICOLO 7 (TERMINI DI ADEMPIMENTO E COLLAUDO)

7.1. Le prestazioni di cui all'articolo 3 del presente contratto saranno presentate all'approvazione per l'accettazione presso NAVARM 1^a Divisione, secondo quanto indicato nell'Specifica Tecnica entro i seguenti termini:

- Lotto 1: giorni solari 90 (novanta), decorrenti dalla data di ricezione, da parte della Ditta, della comunicazione con la quale verrà notificata

l'avvenuta approvazione del presente contratto nei modi di legge;

- Lotto 2: giorni solari 120 (centoventi), decorrenti dalla data di ricezione, da parte della Ditta, della comunicazione con la quale verrà notificata l'accettazione del Lotto 1.

7.2 La comunicazione da parte della Ditta di approntamento all'approvazione dei Lotti dovrà espressamente contenere la dichiarazione che:

a) i lotti stessi rispondono alle condizioni tecniche contrattuali ed hanno superato il collaudo interno;

b) la documentazione attestante i risultati ottenuti è a disposizione della Commissione di Collaudo.

7.2.1. I lotti presentati all'approvazione dovranno inoltre essere accompagnati dall'Attestato di Conformità e relativa documentazione riepilogativa secondo quanto previsto dall'ALLEGATO TECNICO, Articolo n.1, paragrafo 3.

7.2.2. L'approvazione dei lotti verrà effettuata a cura di una Commissione della Marina Militare appositamente costituita secondo le norme in uso nell'A.D. richiamate al precedente articolo 1 e secondo le precisazioni contenute nella "Specificazione

"Tecnica" di cui al precedente articolo 3.

In caso di rifiuto all'approvazione, i lotti potranno essere ripresentati alla nuova approvazione per l'accettazione entro i seguenti termini:

- **Lotto 1:** entro 45 (quarantacinque) giorni solari, decorrenti dalla data di ricezione, da parte della Ditta, della comunicazione dell'avvenuto rifiuto.

- **Lotto 2:** entro 60 (sessanta) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione, da parte della Ditta, della comunicazione dell'avvenuto rifiuto.

In caso di mancata approvazione dei Lotti, gli stessi non potranno essere ripresentati che una sola volta.

7.3 Tutte le comunicazioni della ditta soggette a termini stabiliti nel presente contratto saranno effettuate, facendo fede il timbro dell'ufficio ricevente, a NAVARM 1^a Divisione, mediante una delle seguenti modalità:

a) telefax, confermato con lettera raccomandata spedita contestualmente, prescindendo dalla data di ricezione della stessa,

b) lettera consegnata a mano, anche a mezzo di corriere, con attestazione del giorno ed ora per ricevuta da parte dell'ufficio e della persona a

Carlo...

Effet

1-9-97

cui è stata consegnata.

Le comunicazioni dell'Amministrazione saranno effettuate, oltre che con le modalità sopraindicate, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

ARTICOLO 8 (SUBAPPALTO)

8.1. È previsto il subappalto nei limiti previsti dall'art.118 del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni relative al contratto di subappalto, la Ditta dovrà presentare alla divisione tecnica competente:

- 1) il contratto di subappalto, dal quale risulti, a pena di nullità assoluta, che il subappaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n.136, che l'affidatario pratica, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dal contratto, con ribasso non superiore al 20%, e corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;
- 2) la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione tecnici ed economici prescritti dal

codice dei contratti in relazione alla prestazione subappaltata;

3) una dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del d.Lgs. n 163 del 2006;

4) una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

I pagamenti ai subappaltatori saranno effettuati direttamente dalla Ditta subappaltante, rispettando gli obblighi previsti dall'articolo 118 della d. Lgs. 163 del 2006 (trasmissione, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, di copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dalla Ditta al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate).

L'obbligo di tracciabilità di cui al precedente n.1) grava su tutti i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai

servizi e alle forniture di cui all'oggetto contrattuale.

8.2. Le prestazioni da fornire in base al presente contratto dovranno essere espletate dalla Ditta salvo quanto oggetto di subappalto autorizzato dall'Amministrazione.

8.3. Nei confronti dell'Amministrazione della Difesa, l'unica e diretta responsabile dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi assunti con il presente contratto rimane comunque solo la Ditta sottoscritta.

8.4. In caso di accertata inosservanza delle disposizioni di cui al precedente paragrafo 8.1. il contratto può essere risolto per inadempimento. In tal caso l'Amministrazione adotterà le misure ed i provvedimenti previsti dall'articolo 12 comma 5 del capitolato generale d'onere di cui al precedente articolo 1.

ARTICOLO 9 (VARIANTI NEL CORSO DELLA FORNITURA)

9.1. Qualora nel corso della esecuzione della commessa oggetto del presente contratto l'Amministrazione Difesa ritenga necessario procedere a delle variazioni del contratto queste dovranno essere autorizzate dall'autorità competente ad approvare il contratto e formalizzate

in conformità all'articolo 18 delle condizioni generali fissate con il capitolato di cui al precedente articolo 1.

9.2. Qualora le eventuali varianti o modifiche tecniche comportassero variazioni di prezzo e/o di termini di esecuzione contrattuale, le stesse saranno regolarizzate secondo la procedura stabilita nel precedente para 1 del presente articolo.

ARTICOLO 10 (SPOSTAMENTO DEI TERMINI)

Qualora nel corso dell'esecuzione contrattuale si verificano ritardi nell'adempimento delle prestazioni, dovuti a cause di forza maggiore o comunque a fatti non imputabili alla ditta, la stessa potrà chiedere all'Amministrazione uno spostamento dei termini, ai sensi dell'art. 25 del D.M. 14.04.2000, n. 200.

A tale scopo la ditta dovrà:

- a) comunicare al Ministero della Difesa - Navarm - 14^a divisione - entro e non oltre 10 giorni dal verificarsi dell'evento, i fatti che hanno determinato i ritardi;
- b) far pervenire alla predetta divisione, prima della scadenza del termine contrattuale, apposita istanza di spostamento dei termini, redatta in

Deferbar

effu

di. 27

carta legale e corredata della documentazione probatoria.

ARTICOLO 11 (PROROGA DEI TERMINI)

A norma dell'articolo 26 del D.M. 14.04.2000, n. 200, i periodi di tempo utilizzati dall'Amministrazione per i propri adempimenti previsti in contratto o da essa richiesti nel proprio interesse, danno diritto ad una corrispondente proroga dei termini contrattuali. La proroga è richiesta dalla ditta con apposita domanda motivata, che deve pervenire al Ministero della Difesa - Navarm - 14^a divisione, prima della scadenza del termine contrattuale.

ARTICOLO 12 (SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO)

L'Amministrazione ha facoltà di sospendere, per causa di forza maggiore o per gravi motivi, nell'interesse dell'Amministrazione stessa, il contratto, determinando per mezzo di verbale i periodi di sospensione che non debbono essere compresi nei termini contrattuali.

A parziale modifica di quanto stabilito al comma 2 dell'articolo 27 delle condizioni generali fissate dal capitolato di cui all'articolo 1 del presente contratto, non si applica, in ogni caso, la

disposizione che prevede la risoluzione automatica del contratto.

ARTICOLO 13 (PRIVATIVA INDUSTRIALE DI TERZI)

La Ditta assume completa e diretta responsabilità dei diritti di privativa industriale e di esclusività che possono essere vantati dai terzi, per la fornitura oggetto del presente contratto, tenendo indenne l'Amministrazione difesa da qualsiasi pretesa, azione o addebito.

La Ditta soggiace a tutti gli obblighi stabiliti dall'articolo 39 delle condizioni fissate con il capitolato di cui al precedente articolo 1.

L'amministrazione, per contro, ha tutti i diritti e le facoltà ivi stabiliti.

ARTICOLO 14 (ENTE RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO)

Gli Enti responsabili dell'esecuzione del contratto sono NAVARM 1^a Divisione e MARISTAT STUDI E PROGETTI NAVI; essi hanno il compito di rilevare, tramite il Responsabile Unico del procedimento, qualsiasi irregolarità nell'esecuzione del contratto, nonché quello di effettuare il monitoraggio trimestrale delle esigenze di cassa, elaborate sulla base dello stato di avanzamento dell'esecuzione contrattuale, al fine di

trasmetterne i risultati alla 14^a Divisione di Navarm.

ARTICOLO 15 (CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI)

Allo scopo di esercitare la facoltà che compete all'Amministrazione Difesa di vigilare sulla esecuzione delle prestazioni da fornire, la Ditta dovrà presentare a NAVARM 1^a Divisione il piano di controllo di qualità (di cui all'ALLEGATO TECNICO art.1), il proprio documento di valutazione dei rischi ed il piano di sicurezza dell'impresa in oggetto. Inoltre, i funzionari delegati dall'A.D. avranno libero accesso nei locali della ditta ed in quelli delle subfornitrici, con diritto di fare le osservazioni che crederanno opportune e di esigere che vengano rieseguite le prestazioni che a loro giudizio non rispondessero alle condizioni contrattuali e, comunque, alle migliori regole dell'arte, senza che ciò possa influire sul collaudo.

A tale scopo la ditta dovrà tenere aggiornato il piano temporale dell'impresa e comunicare tempestivamente all'Amministrazione le informazioni necessarie per l'esecuzione dei controlli.

Nel caso che il controllo risultasse impossibile per il rifiuto da parte della ditta, di consentirlo

o, comunque, di fornire le informazioni necessarie per eseguirlo, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto con incameramento della cauzione.

ARTICOLO 16 (ANDAMENTO LAVORATIVO)

Qualora la Ditta rallenti ingiustificatamente l'esecuzione delle prestazioni (desumibile da un ponderato esame, che sarà effettuato da NAVARM 1^a Divisione, delle circostanze di esecuzione, delle caratteristiche tecniche dell'opera, dell'importo complessivo stesso e del tempo concesso per la sua ultimazione) la stessa sarà invitata ad imprimere alle suddette prestazioni il necessario impulso onde tenere fede agli impegni assunti, in relazione alle esigenze tecniche operative dell'Amministrazione Difesa, ferma restando l'applicazione delle eventuali previste penalità.

Qualora la ditta non ottemperi a detto invito, l'Amministrazione Difesa, previo accertamento della negligenza nell'esecuzione del contratto e previa diffida, potrà decretare la risoluzione del contratto avvalendosi di quanto previsto dall'articolo 37 delle condizioni generali fissate con il capitolato di cui al precedente articolo 1.

ARTICOLO 17 (CESSIONI DI CREDITO)

Defondoro

Effa

V. V. V.

Ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, è ammessa la cessione del credito, con le seguenti modalità:

l'atto di cessione, redatto in forma pubblica o per scrittura privata autenticata da notaio, deve essere tempestivamente notificato all'Amministrazione (14^a Divisione);

- il credito ceduto può riferirsi all'intero importo del contratto o al valore di uno o più lotti;

- non è consentita la cessione dell'importo di singole fatture che comportino un frazionamento diverso rispetto a quanto sopra esposto.

Non è consentito che una singola cessione di credito sia riferita contemporaneamente a più contratti.

Le eventuali cessioni non conformi alle suddette modalità saranno rifiutate, ai sensi dell'art. 117, comma 3, del suddetto D.lgs n. 163/2006.

ARTICOLO 18 (PAGAMENTI)

Per poter ricevere il pagamento la ditta dovrà emettere regolare fattura intestata a Navarm - 14^a divisione - e presentarla all'Ente incaricato dell'esecuzione contrattuale (NAVARM - 1^a Divisione) che provvederà ad inoltrarla, in

un'unica soluzione, alla 14^a Divisione, corredandola di tutta la documentazione necessaria (certificato di collaudo, verbale di consegna, documenti di assunzione in carico e di qualsiasi altro atto rilevante ai fini della liquidazione).

Il pagamento dei lotti 1 e 2 avverrà nel modo seguente:

- 1^a rata 90% dell'importo di ciascun lotto contrattuale, dopo l'approvazione con esito favorevole e l'accettazione da parte di NAVARM 1^a Divisione.

- 2^a rata 10% dell'importo di ciascun lotto contrattuale alla scadenza del periodo di garanzia attestato con dichiarazione di fine garanzia da parte di Navarm 1^a Divisione.

Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 231 del 2002, le parti concordano che i mandati di pagamento saranno emessi, dalla 14^a Divisione di Navarm, entro 180 giorni decorrenti dall'avvenuta ricezione da parte del suddetto ufficio della relativa fattura, corredata dei documenti prescritti.

Ai sensi dell'art. 5 del citato decreto legislativo, le parti concordano, altresì, che ai ritardi nei pagamenti si applichi il saggio di

interesse legale di cui all'art. 1284 c.c.,
calcolato dal giorno successivo alla data di
scadenza del suddetto termine alla data di
emissione del relativo mandato di pagamento.

ARTICOLO 19 (PENALITA')

19.1. Ai fini dell'applicazione delle penalità i
termini di tempo, previsti al precedente articolo
7, saranno, nell'ambito di ciascun lotto,
sommati e considerati come un unico termine
complessivo. Qualora la Ditta incorra in ritardi
rispetto ai suddetti termini, per ogni periodo di
ritardo pari al decimo del termine sarà sottoposta
alla penalità del 2% (due per cento) dell'importo
del contratto fino ad un massimo del 10% (dieci per
cento) dell'importo del lotto cui l'inadempienza si
riferisce.

19.2. Per i periodi iniziati, ma non ultimati, sarà
applicata solo una parte della penalità in misura
proporzionale al ritardo effettivamente maturato.

19.3. Tutte le penalità comminate in base ai
precedenti paragrafi saranno conteggiate
separatamente ed addebitate cumulativamente, ma il
loro ammontare complessivo non potrà superare il
10% dell'importo complessivo contrattuale.

19.4. L'eventuale domanda della Ditta per ottenere

la disapplicazione delle penalità nelle quali fosse incorsa, dovrà essere presentata, pena decadenza, non oltre 30 (trenta) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione della raccomandata con la quale è stata comunicata l'applicazione delle penalità.

19.5. La domanda dovrà essere redatta in carta bollata ed indirizzata, per le decisioni di competenza, al Ministero della Difesa- NAVARM, 15^a Divisione, per il tramite di NAVARM 1[^] Div. la quale provvederà ad inoltrarla dopo averla corredata delle proprie osservazioni.

ARTICOLO 20 (REVISIONE PREZZI)

Non è ammessa la revisione dei prezzi.

ARTICOLO 21 (MODALITA' DI RISCOSSIONE)

In base a quanto stabilito dall'art.5 del D.P.R. 20/04/94 n°367 i pagamenti in dipendenza del presente contratto saranno effettuati con ordine di pagamento, mediante accreditamento sul conto corrente bancario n°000000005003 intestato a nome della Ditta presso la Banca MONTE dei PASCHI di SIENA S.p.A. Via Dante n°12 Trieste (Codici ABI/CAB: 01030/02200) IBAN: IT 47 K 01030 02200 000000005003 e che le persone delegate ad operare su di esso sono i sigg. Giuseppe DADO

Autografo

Effet

1.7.97

(C.F.DDA GPP 69P03 G888R) e Mario ALLOSIA (C.F.LLS MRA 48P08 D969H).

Eventuali variazioni dei dati di c/c e coordinate bancarie saranno comunicate tempestivamente dalla Ditta.

La Ditta dichiara di esonerare l'Amministrazione Militare da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti nel modo sopraindicato.

ARTICOLO 22 (OBBLIGHI DI TRACCIABILITA')

La ditta si assume l'obbligo di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136.

Ai sensi dell'art.1456 c.c. l'A.D. procederà all'immediata risoluzione del contratto qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.

ARTICOLO 23 (GARANZIE)

Dalla data di accettazione dei lotti previsti decorre il periodo di garanzia che avrà la durata di 365 (trecentosessantacinque) giorni solari.

In tale periodo la Ditta si impegna a rieseguire e sostituire a sua cura e spese gli elaborati o parte di essi che per difetti di elaborazione non rilevati all'atto dell'approvazione, si dimostrassero inadeguati, ovvero si rendessero

inservibili, nonostante la corretta esecuzione delle prestazioni e la costante sorveglianza.

Gli obblighi di garanzia riguarderanno anche gli elaborati delle prestazioni che, pur essendo stati accettati, non rispondano alle prescrizioni della documentazione tecnica, oppure risultino non conformi ai documenti contrattuali.

Gli eventuali elaborati da sostituire saranno ritirati dalla Ditta e restituiti dalla Ditta stessa a sua cura e spese.

Tutte le spese derivanti dall'applicazione degli obblighi di garanzia sono a carico della ditta, comprese quelle di spedizione.

Rimane stabilito che, verificandosi le circostanze di cui sopra, il periodo di garanzia si intenderà prolungato di un tempo pari a quello durante il quale la Ditta avrà provveduto ad eliminare gli inconvenienti in questione.

Il termine iniziale del predetto periodo decorrerà dalla data di ricezione da parte della Ditta della comunicazione con cui la Ditta stessa verrà invitata ad eliminare l'inconveniente verificatosi ed il termine finale dalla data di avvenuta eliminazione dell'inconveniente stesso, che risulterà da apposito verbale.

ARTICOLO 24 (OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE SUL LAVORO)

La Ditta è sottoposta a tutti gli obblighi in materia di lavoro ed assicurazioni sociali secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e con l'applicazione delle sanzioni in essa previste, nonché dall'articolo 40 delle condizioni generali fissate dal capitolato citato all'articolo 1 del presente contratto.

L'Amministrazione Difesa, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione delle inadempienze ad essa denunciate dalla Direzione Provinciale del Lavoro - Servizio Ispezione del lavoro - opera una ritenuta fino al venti per cento dell'importo totale della commessa. La somma trattenuta sarà pagata al contraente solo dopo che il Servizio Ispezione del Lavoro abbia dichiarato cessata la situazione di inadempienza. In tal caso la Ditta non potrà pretendere somma alcuna a qualsiasi titolo per il ritardato pagamento del saldo.

ARTICOLO 25 (ONERI CONTRATTUALI E FISCALI)

Sono a carico della Ditta, in conformità con quanto previsto dagli articoli 16-bis e 16-ter del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, le spese di copia,

• stampa, carta bollata, registrazione e quante altre inerenti al presente contratto, per le quali la Ditta è tenuta a versare sul Conto Corrente Postale intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma la somma indicata a tale titolo dall'Ufficiale Rogante, con specificazione analitica.

Il versamento della somma di cui al precedente comma, dovrà essere effettuato entro 5 (cinque) giorni solari dalla data di stipulazione del presente contratto, con la conseguenza che, in caso di ritardo, il relativo importo dovrà essere aumentato degli interessi legali decorrenti dalla data di scadenza dei cinque giorni fino alla data dell'effettivo versamento. L'attestato del versamento dovrà essere immediatamente prodotto al Ministero della Difesa - NAVARM, 12^a Divisione - per essere allegato al contratto.

Le prestazioni costituenti oggetto del presente contratto, in quanto destinate a bordo di Unità Navali non sono soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi dell'articolo 8 bis, comma 1, lettera d), del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633.

L'imposta di registro, giusta quanto disposto dall'articolo 40 del D.P.R. 26/04/1986, n. 131, e successive modificazioni, è dovuta nella misura

Carlo...

...

...

fissa di € 168,00.

ARTICOLO 26 (PROPRIETA' DEL PROGETTO E REDEVANCES)

La proprietà del progetto rimane esclusivamente della Ditta.

26.1 Qualora, tuttavia, nel periodo di 3.650 giorni solari decorrenti dalla data di approvazione del presente contratto nei modi di legge, la Ditta dovesse stipulare contratti per la costruzione e fornitura a terzi di prestazioni direttamente derivate dal progetto oggetto del presente contratto, la Ditta stessa sarà obbligata a riconoscere delle "redevances" a favore dell'Amministrazione Difesa, consistenti in una parte (calcolata in percentuale) del prezzo fatturato per la fornitura delle prestazioni.

L'ammontare delle redevances potrà variare, in relazione/proporzione alla parte del progetto utilizzata ed attuata, a partire da un massimo del 10% da applicare quando le prestazioni fornite a terzi siano identiche a quelle oggetto del presente contratto.

La valutazione tecnica sul progetto, al fine di stabilire quale e quanta parte ne sia stata utilizzata per effettuare le forniture a terzi, sarà effettuata dall'Amministrazione Difesa in

• contraddittorio con la Ditta e dovrà risultare da apposito verbale sottoscritto dalle parti.

La Ditta si assume l'obbligo, per il periodo sopra indicato, di chiedere all'Amministrazione Difesa la preventiva autorizzazione allo svolgimento di trattative con terzi per la fornitura di unità identiche o derivate da quelle oggetto del presente contratto.

Tale autorizzazione potrà essere rilasciata a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Difesa e subordinatamente all'impegno e possibilità da parte della Ditta di mantenere gli obblighi programmati derivanti dal presente contratto.

La Ditta ha l'obbligo di notificare al Ministero della Difesa - NAVARM - 1[^] DIVISIONE, la stipulazione dei relativi contratti con terzi o della ricezione degli ordinativi, i quantitativi ed i prezzi definiti per ciascuna fornitura.

A fornitura ultimata la Ditta invierà al Ministero della Difesa - NAVARM - 1[^] Divisione, copia della relativa fattura.

Il versamento all'Amministrazione Difesa delle "redevances" di cui sopra sarà effettuato dalla Ditta con l'osservanza di quanto segue:

a) inviare, entro 10 (dieci) giorni solari

dall'avvenuto pagamento delle somme dovute da terzi a fronte di contratti e forniture, il conteggio effettuato per la determinazione dell'ammontare delle "redevances" a NAVARM - 1^a Divisione. NAVARM 1^a Divisione, effettuati gli accertamenti dovuti, dovrà trasmettere la relativa documentazione, qualora concordi sull'importo delle "redevances", alla 14^a Divisione. La predetta Divisione inviterà la Ditta a versare l'importo dovuto indicando le modalità in base alle quali dovranno essere corrisposte le somme riguardanti le "redevances" stesse;

b) versare le somme entro 10 (dieci) giorni solari dalla data di ricezione della lettera raccomandata con A.R. con cui l'Amministrazione comunicherà le modalità di cui al precedente punto (a);

c) le somme a titolo di "redevances", da versare come sopra indicato, devono essere calcolate su ogni pagamento in conto ed a saldo delle singole forniture a terzi.

In caso di ritardo sulle singole obbligazioni di cui alle precedenti lettere (a) e (b), la Ditta dovrà corrispondere gli interessi legali calcolati sull'ammontare delle relative "redevances" cui si riferisce l'inadempienza.

26.2 Similmente, si conviene che qualora l'Amministrazione Difesa dovesse stipulare con diverse Ditte, entro 3.650 giorni solari decorrenti dalla data di approvazione del presente contratto nei modi di legge, contratti per l'acquisizione della costruzione e della fornitura di unità navali direttamente derivate dal progetto di massima di cui al Lotto 2 del presente contratto, la A.D. stessa sarà obbligata a riconoscere delle "running fees" a favore della Ditta, consistenti in una parte (calcolata in percentuale) del prezzo del relativo contratto di fornitura.

L'ammontare delle running fees potrà variare, in relazione/proporzione alla parte del progetto utilizzata ed attuata, a partire da un massimo del 5% da applicare quando i documenti di progetto di cui al Lotto 2 del presente contratto siano stati impiegati nella loro totalità per lo sviluppo della nuova unità navale.

La valutazione tecnica sul progetto, al fine di stabilire quale e quanta parte ne sia stata utilizzata, sarà effettuata dall'Amministrazione Difesa in contraddittorio con la Ditta e dovrà risultare da apposito verbale sottoscritto dalle parti.

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

26.3 Nulla sarà dovuto dall'Amministrazione Difesa alla Ditta per l'utilizzo dei risultati degli studi di cui al Lotto 1 del presente contratto.

ARTICOLO 27 (DOMICILIO DELLA DITTA)

A tutti gli effetti del presente contratto la Ditta elegge domicilio in Genova presso la Direzione Navi Militari Via Cipro n° 11.

ARTICOLO 28 (VINCOLO CONTRATTUALE)

Il presente contratto, mentre vincola la Ditta fin dal momento della sua sottoscrizione, non sarà obbligatorio per l'Amministrazione Difesa se non dopo che sarà approvato nei modi di legge.


La facoltà prevista dall'articolo. 8 delle Condizioni Generali fissate nel capitolato d'oneri approvato con D.M. 14 aprile 2000 n.200, di ottenere lo scioglimento degli impegni contrattuali, può essere esercitato dalla Ditta ove nel termine di 90 (novanta) giorni dalla stipulazione non venga emesso il Decreto di Approvazione, in conformità con quanto previsto dall'articolo. 114 del Regolamento per la Contabilità Generale dello Stato approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, nei modi e con le forme previste dall'articolo 114 medesimo.

E richiesto, io Ufficiale Rogante ho ricevuto

quest'atto del quale ho dato lettura alle parti
contraenti, le quali da me interpellate lo
approvano e con me lo sottoscrivono.

È scritto a macchina da persona di mia fiducia -
legge 27 dicembre 1975, n. 790 - ma per mia cura
datato a mano, in pagine 31, e in fogli n°8 di cui
si compone fin qui.

p. LA DITTA




Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e
1342 del C.C. la Ditta dichiara di approvare
espressamente le seguenti clausole:


Articolo 5- Clausola di Salvaguardia;

Articolo 18-Pagamenti.


p. LA DITTA



p. L'AMMINISTRAZIONE DIFESA



L'UFFICIALE ROGANTE



ALLEGATO TECNICO

ARTICOLO 1 (ASSICURAZIONE DI QUALITÀ)

1.1. La Ditta si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto, tenendo attivato nei propri stabilimenti, per tutta la durata contrattuale, un "Sistema Qualità" rispondente alle esigenze espresse nella pubblicazione "UNI EN ISO 9001:2000" .

L'espletamento delle prestazioni è soggetto inoltre ai requisiti aggiuntivi previsti dalla normativa NATO AQAP 2110 "NATO Qualità Assurance Requirements for Design, Development and Production".

La ditta dichiara di ben conoscere i citati documenti e di osservare ciò che in essi è previsto.

1.2. (PIANO DELLA QUALITÀ).

Il "Piano della qualità" di cui al capitolo II para 13 della NAV-50-9999-0026-13-00B000 dovrà essere trasmesso per esame e nulla osta, entro 30 giorni solari decorrenti dalla data di ricezione, da parte della ditta, della comunicazione attestante l'avvenuta approvazione del contratto nei modi di legge, a NAVARM 1[^] Divisione e allo SMM - UFFICIO PROGETTI NAVI.

NAVARM 1[^] Divisione dovrà esaminare il "Piano" e in

accordo con lo SMM - UFFICIO PROGETTI NAVI comunicare alla Ditta il risultato dell'esame (positivo, positivo con riserva, negativo) per il nulla osta entro 15 giorni solari decorrenti dalla data di ricezione del "Piano" stesso.

Trascorso tale termine senza che alla Ditta sia pervenuto il risultato del predetto esame, il "Piano" s'intende validato.

La Ditta, comunque, non potrà eseguire attività per le quali è previsto che sia attuato il "Sistema Qualità" di cui al precedente para 1, se non in vigenza del "Piano per la Qualità" validato come sopra. In caso di attività contrattuali effettuate in assenza del "Piano Qualità" validato o in contraddizione con il "Piano" stesso, NAVARM 1^a Divisione potrà richiedere che le stesse vengano nuovamente eseguite.

Qualora la nuova esecuzione fosse impossibile o la Ditta vi si rifiutasse, l'inadempimento potrà costituire causa di risoluzione del contratto.

1.3. (ATTESTATO DI CONFORMITA').


La Ditta, nel presentare al collaudo le prestazioni di cui all'art.3 del presente contratto, dovrà trasmettere a NAVARM 1^a Divisione, un "Attestato di Conformità" redatto secondo il modello previsto

dall'annesso B-16 all'AQAP 2070, che la Ditta dichiara di conoscere ed accettare.

Detto attestato deve essere integrato dalla "documentazione riepilogativa" prevista dal piano della qualità di cui al para 2 del presente articolo.

PROCURA SPECIALE

La sottoscritta "Fincantieri – Cantieri Navali Italiani S.p.A." con sede in Trieste –
Via Genova N° 1, con capitale sociale di EURO 633.480.725,70 interamente
versato, iscritta presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Trieste al n.
00397130584, Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di
Fintecna S.p.A., in persona del Responsabile della "Direzione Navi Militari", Ing.
Alberto Maestrini, nato a Genova il 10.11.1959, avente i poteri a quanto infra in
forza di procura in data 20.10.2008, Rep. 83738, del Notaio Daniela Dado di
Trieste, registrata a Trieste il 24.10.2008 al n° 10077:



CONFERISCE

ai Signori:

- LAURO Giorgio, nato a Napoli (NA) il 01/05/1958;
- FERRANDINO Sergio, nato a Roma (RM) il 24/11/1954
- GRASSO Alfonso, nato a Napoli (NA) il 30/03/1951;

con firma singola poteri ampi e sufficienti affinché ognuno di essi, in nome e per
conto della "FINCANTIERI – Cantieri Navali Italiani S.p.A.", possa stipulare con il
Ministero della Difesa Marina, Direzione Generale degli Armamenti Navali,
Piazza della Marina n. 4, Roma, il contratto per la stesura degli "Studi di
riduzione del rischio e definizione del progetto finalizzati alla realizzazione di
un'Unità di Supporto Polivalente tipo ARS/NAI (Auxiliary Rescue
Submarine/Nave Appoggio Incursori)" per l'importo complessivo di €
1.333.699,45 (euro unmillionetrecentotrentatremilaseicentonovantanove/45)..

Con promessa di rato e valido.

Genova, 10 Settembre 2010

Alberto Maestrini
FINCANTIERI
Cantieri Navali Italiani S.p.A.
DIREZIONE NAVI MILITARI
IL DIRETTORE
Ing. Alberto Maestrini

Numero 85721 del Repertorio Notarile

AUTENTICA DI FIRMA

Io ROSA VOIELLO Notaio residente in Genova, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari, dichiaro e certifico che il Dottor Ingegnere Alberto Maestrini, nato a Genova il dieci novembre millenovecentocinquantanove e domiciliato in Trieste Via Genova 1, della cui identità personale io Notaio sono certo, nella qualità di Responsabile della Direzione Navi Militari della Finanziaria - Cantieri Navali Italiani S.p.A., ed in tale qualità munito dei poteri per firmare l'atto che precede, ha firmato l'atto stesso alla mia presenza.

Genova, Via Roma civico numero dieci, quarto piano,
addì dieci settembre duemiladieci



[Handwritten signature]



**Banca
Popolare di Vicenza**



Direzione Amm.ne e Perfezionamento Crediti
Nucleo Decentrato Perfezionamento Udine/****

T/4496

AL MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione Generale Armamenti Navali
ROMA

Atto n. 60931

ATTO DI FIDEIUSSIONE

La sottoscritta Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a. con sede in Vicenza, Via Btg. Framarin n. 18, in persona dei Signori in calce indicati con i poteri loro conferiti dal Consiglio di Amministrazione, volendo garantire le obbligazioni della Ditta FINCANTIERI - Cantieri Navali Italiani S.p.A. nascenti dalla sua offerta in data 23/06/2010 e dal contratto da stipularsi fra essa Ditta e il Ministero della Difesa per la stesura degli "Studi di riduzione del rischio e definizione del progetto finalizzati alla realizzazione di un'Unità di Supporto Polivalente tipo ARS/NAI (Auxiliary Rescue Submarine/Nave Appoggio Incursori)", dichiara di costituirsi, come con la presente si costituisce, fideiussore solidale con la predetta Ditta FINCANTIERI - Cantieri Navali Italiani S.p.A. e garante fino alla concorrenza della somma di € 29.250,00 (ventinovemila duecentocinquanta/00) per tutte le obbligazioni che la predetta Ditta ha assunto - come sopra - nei confronti dell'Amministrazione Militare, Lotto 1.


La presente fideiussione è valida fino alla soddisfazione di tutti gli obblighi contrattuali e alla liquidazione del saldo del Lotto 1. La stessa sarà svincolata proporzionalmente ai sensi dell'articolo 113, comma 3, del D.Lgs. 163/06. La stessa sarà definitivamente svincolata dietro presentazione dei documenti attestanti l'avvenuta esecuzione, consistenti nel documento con cui il Ministero della Difesa comunicherà alla Ditta l'avvenuta consegna, collaudo ed accettazione del Lotto 1 e nell'attestato con dichiarazione di fine garanzia del Lotto 1 stesso.

La sottoscritta Banca in forza della presente fideiussione si impegna a versare su semplice richiesta dell'Amministrazione Militare e cioè entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta stessa le somme dovute dalla Ditta FINCANTIERI - Cantieri Navali Italiani S.p.A. in dipendenza delle obbligazioni come sopra dalla stessa assunte verso l'Amministrazione Militare medesima e fino alla concorrenza di € 29.250,00 (ventinovemiladuecentocinquanta/00), senza che, al riguardo possano avere alcun effetto impeditivi eventuali richieste, difide, riserve ed opposizioni da parte della Ditta medesima o terzi.

Resta inoltre inteso che questo Istituto rinuncerà al beneficio della preventiva escussione della ditta obbligata ai sensi dell'articolo 1944 del Codice Civile nonché all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile.

Trieste, 13 settembre 2010

BANCA POPOLARE DI VICENZA
Filiale di Trieste
[Signature]



Alberto Vicenti

Esente da imposte di bollo e registro sensi dell'art. 15 del
D.P.R. 29 settembre 1973 n.601

* * *

Repertorio Numero 4461

AUTENTICAZIONE DI FIRME

Io sottoscritto avv. ALBERTO GIARLETTA, Notaio residente in Trieste, iscritto presso il Collegio Notarile di questa città, certifico che - in Trieste, nel mio studio in Corso Italia 6 - i Signori:

- BRUNO REDOLFI, nato a Trieste il giorno 10 settembre 1956,
- DARIO NIDER, nato a Trieste il giorno 18 marzo 1958,
entrambi domiciliati per ragioni della loro carica in Trieste, Via Mazzini numero 12, presso la Filiale di Trieste della "BANCA POPOLARE DI VICENZA Società Cooperativa per azioni",

della cui identità personale io Notaio sono certo, hanno apposto oggi, in mia presenza, la propria firma in calce all'atto che precede.

Certifico altresì io Notaio che i Signori BRUNO REDOLFI e DARIO NIDER hanno firmato nella loro qualità di Quadri Direttivi di IV° Livello della "BANCA POPOLARE DI VICENZA - Società cooperativa per azioni", con sede legale in Vicenza, Via Battaglione Framarin numero 18, codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Vicenza numero 00204010243, numero di iscrizione al REA di Vicenza 1858, con capitale sociale interamente versato al 31 dicembre 2008 di euro 261.460.260,00, e riserve di euro 2.501.656.900,76, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, Capogruppo del Gruppo Bancario "Banca Popolare di Vicenza", iscritta al numero 1515 dell'Albo delle Banche, codice ABI e Gruppo Bancario 5728.1, e come tali in rappresentanza della Banca stessa, muniti in via congiunta dei necessari poteri per la firma del presente giusta delibera del Consiglio di Amministrazione della Banca medesima di data 23 maggio 2006.

Atto rilasciato in originale.

Trieste, lì tredici settembre duemiladieci



Alberto Giarletta



**Banca
Popolare di Vicenza**



Direzione Amm.ne e Perfezionamento Crediti
Nucleo Decentrato Perfezionamento Udine/****

T/1196

AL MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione Generale Armiamenti Navali
R O M A

Atto n. 60932

ATTO DI FIDEIUSSIONE

La sottoscritta Banca Popolare di Vicenza S.c.p.a. con sede in Vicenza, Via Btg. Framarin n. 18, in persona dei Signori in calce indicati con i poteri loro conferiti dal Consiglio di Amministrazione, volendo garantire le obbligazioni della Ditta **FINCANTIERI - Cantieri Navali Italiani S.p.A.** nascenti dalla sua offerta in data 23/06/2010 e dal contratto da stipularsi fra essa Ditta e il Ministero della Difesa per la stesura degli "Studi di riduzione del rischio e definizione del progetto finalizzati alla realizzazione di un'Unità di Supporto Polivalente tipo ARS/NAI (Auxiliary Rescue Submarine/Nave Appoggio Incursori)", dichiara di costituirsi, come con la presente si costituisce, fideiussore solidale con la predetta Ditta FINCANTIERI - Cantieri Navali Italiani S.p.A. e garante fino alla concorrenza della somma di € 37.500,00 (trentasettemilacinquecento/00) per tutte le obbligazioni che la predetta Ditta ha assunto - come sopra - nei confronti dell'Amministrazione Militare, Lotto 2.

La presente fideiussione è valida fino alla soddisfazione di tutti gli obblighi contrattuali e alla liquidazione del saldo del Lotto 2. La stessa sarà svincolata proporzionalmente ai sensi dell'articolo 113, comma 3, del D.Lgs. 163/06. La stessa sarà definitivamente svincolata dietro presentazione dei documenti attestanti l'avvenuta esecuzione, consistenti nel documento con cui il Ministero della Difesa comunicherà alla Ditta l'avvenuta consegna, collaudo ed accettazione del Lotto 2 e nell'attestato con dichiarazione di fine garanzia del Lotto 2 stesso.

La sottoscritta Banca in forza della presente fideiussione si impegna a versare su semplice richiesta dell'Amministrazione Militare e cioè entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta stessa le somme dovute dalla Ditta FINCANTIERI - Cantieri Navali Italiani S.p.A. in dipendenza delle obbligazioni come sopra dalla stessa assunte verso l'Amministrazione Militare medesima e fino alla concorrenza di € 37.500,00 (trentasettemila cinquecento/00), senza che, al riguardo possano avere alcun effetto impeditivi eventuali richieste, diffide, riserve ed opposizioni da parte della Ditta medesima o terzi.

Resta inoltre inteso che questo Istituto rinuncerà al beneficio della preventiva escussione della ditta obbligata ai sensi dell'articolo 1944 del Codice Civile nonché all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile.

Trieste, 13 settembre 2010

BANCA POPOLARE DI VICENZA
Filiale di Trieste
[Signature]



Esente da imposte di bollo e registro sensi dell'art. 15 del
D.P.R. 29 settembre 1973 n.601

* * *

Repertorio Numero 4462

AUTENTICAZIONE DI FIRME

Io sottoscritto avv. ALBERTO GIARLETTA, Notaio residente in Trieste, iscritto presso il Collegio Notarile di questa città, certifico che - in Trieste, nel mio studio in Corso Italia 6 - i Signori:

- BRUNO REDOLFI, nato a Trieste il giorno 10 settembre 1956,
- DARIO NIDER, nato a Trieste il giorno 18 marzo 1958,
entrambi domiciliati per ragioni della loro carica in Trieste, Via Mazzini numero 12, presso la Filiale di Trieste della "BANCA POPOLARE DI VICENZA Società Cooperativa per azioni",

della cui identità personale io Notaio sono certo, hanno apposto oggi, in mia presenza, la propria firma in calce all'atto che precede.

Certifico altresì io Notaio che i Signori BRUNO REDOLFI e DARIO NIDER hanno firmato nella loro qualità di Quadri Direttori di IV° Livello della "BANCA POPOLARE DI VICENZA - Società cooperativa per azioni", con sede legale in Vicenza, Via Battaglione Framarin numero 18, codice fiscale, partita iva e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Vicenza numero 00204010243, numero di iscrizione al REA di Vicenza 1858, con capitale sociale interamente versato al 31 dicembre 2008 di euro 261.460.260,00, e riserve di euro 1.501.656.900,76, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, Capogruppo del Gruppo Bancario "Banca Popolare di Vicenza", iscritta al numero 1515 dell'Albo delle Banche, codice ABI e Gruppo Bancario 5728.1,

come tali in rappresentanza della Banca stessa, muniti in via congiunta dei necessari poteri per la firma del presente giusta delibera del Consiglio di Amministrazione della Banca medesima di data 23 maggio 2006.

Atto rilasciato in originale.

Trieste, lì tredici settembre duemiladieci



Alberto Giarletta



Prot.:CEW/2396/2010/CTS0177

6/9/2010

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TRIESTE
- UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE -

CERTIFICATO DI ISCRIZIONE NELLA SEZIONE ORDINARIA
(senza poteri personali)

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 00397130584
del Registro delle Imprese di TRIESTE
data di iscrizione: 19/02/1996

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 19/02/1996

Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo 89063 il 06/07/1984

Denominazione: FINCANTIERI - CANTIERI NAVALI ITALIANI S.P.A.

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Sede:
TRIESTE (TS) VIA GENOVA, 1 CAP 34121

Costituita con atto del 29/12/1959

Durata della società:
data termine: 31/12/2060

Oggetto Sociale:

L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' MANIFATTURIERE, SISTEMISTICHE, IMPIANTISTICHE, DI RICERCA E DI ADDESTRAMENTO IN SETTORI A TECNOLOGIA AVANZATA CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI COMPARTI INDUSTRIALI NAVALI, MECCANICO, ELETTROMECCANICO E CONNESSI, TRA I QUALI LA COSTRUZIONE, LA RIPARAZIONE, LA TRASFORMAZIONE DI NAVI E DI MEZZI DI TRASPORTO, NONCHE' LA COSTRUZIONE E RIPARAZIONE DI GENERATORI DI MOTO E DI ENERGIA.

LA SOCIETA' POTRA' PURE ASSUMERE PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA' LA CUI ATTIVITA' INDUSTRIALE, COMMERCIALE E FINANZIARIA SIA ANALOGA, AFFINE E COMUNQUE CONNESSA ALLA PROPRIA E SVOLGERE IL COORDINAMENTO TECNICO E FINANZIARIO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E LA PRESTAZIONE IN LORO FAVORE DI SERVIZI FINANZIARI E DI GESTIONE; LA SOCIETA' POTRA' ALTRESI' COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI COMMERCIALI, INDUSTRIALI, FINANZIARIE (ESCLUSA LA RACCOLTA DEL RISPARMIO E L'ESERCIZIO DEL CREDITO), MOBILIARI ED IMMOBILIARI CHE SARANNO NECESSARIE OD UTILI AL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, IVI COMPRESO IL RILASCIO DI FIDEJUSSIONI O GARANZIE ANCHE A FAVORE E NELL'INTERESSE DI TERZI, L'INTERMEDIAZIONE ANCHE NEL SETTORE VALUTARIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE OPERAZIONI PERTINENTI L'ASSICURAZIONE ED I FINANZIAMENTI DEI CREDITI ALL'ESPORTAZIONE ED OGNI ALTRA OPERAZIONE CONSENTITA O DELEGATA DA NORME SPECIALI DIRETTA A FACILITARE LO SMOBILIZZO, LA GESTIONE, L'AMMINISTRAZIONE E L'INCASSO DI CREDITI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DA PARTE DI TERZI DI ATTIVITA' COMMERCIALI, INDUSTRIALI O FORNITURE DI BENI E/O SERVIZI, NONCHE' L'ACQUISTO E LA CESSIONE SIA "PRO-SOLUTO" CHE "PRO-SOLVENDO", IN QUALSIASI FORMA E CONDIZIONE, DI TALI CREDITI, OPERAZIONI TUTTE SEMPRE E COMUNQUE NECESSARIE OD UTILI AL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE.

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Sistema di amministrazione adottato: TRADIZIONALE



Prot.:CEW/2396/2010/CTS0177

6/9/2010

Soggetto che esercita il controllo contabile: SOCIETA' DI REVISIONE

- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
numero componenti in carica: 7

COLLEGIO SINDACALE:
- Sindaci effettivi
numero componenti in carica: 3
- Sindaci supplenti
numero componenti in carica: 2

INFORMAZIONI SULLO STATUTO

Poteri da Statuto:

IL CONSIGLIO, QUALORA NON VI ABBAIA PROVVEDUTO L'ASSEMBLEA, ELEGGE TRA I SUOI MEMBRI UN PRESIDENTE; PUO' ELEGGERE UN VICE PRESIDENTE AL SOLO FINE DI SOSTITUIRE IL PRESIDENTE NEI CASI DI ASSENZA O IMPEDIMENTO. TALE CARICA NON DARA' IN OGNI CASO TITOLO A COMPENSI AGGIUNTIVI.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, PREVIA DELIBERA DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DI CUI ALL'ARTICOLO 14 DEL PRESENTE STATUTO, PUO' ATTRIBUIRE DELEGHE OPERATIVE AL PRESIDENTE SULLE MATERIE DELEGABILI AI SENSI DI LEGGE, INDICATE DALL'ASSEMBLEA, DETERMINANDONE IN CONCRETO IL CONTENUTO.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, FERMO RESTANDO QUANTO DISCIPLINATO AL PRECEDENTE COMMA, PUO' DELEGARE, IN TUTTO O IN PARTE, LE SUE ATTRIBUZIONI, AD ECCEZIONE DI QUELLE NON DELEGABILI A NORMA DI LEGGE, A UN SOLO COMPONENTE CHE CONSEGUENTEMENTE VIENE NOMINATO AMMINISTRATORE DELEGATO. SOLO A TALE COMPONENTE, UNITAMENTE AL PRESIDENTE NEL CASO DI ATTRIBUZIONE DI DELEGHE OPERATIVE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, POSSONO ESSERE RICONOSCIUTI COMPENSI AI SENSI DELL'ARTICOLO 2389 CO. 3 DEL CODICE CIVILE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, FERMO RESTANDO QUANTO PREVISTO DAI PRECEDENTI COMMI, PUO' ALTRESI' CONFERIRE DELEGHE PER SINGOLI ATTI ANCHE AD ALTRI SUOI MEMBRI A CONDIZIONE CHE NON SIANO PREVISTI PER GLI STESSI COMPENSI AGGIUNTIVI.

IL CONSIGLIO NOMINA, INOLTRE, UN SEGRETARIO, ANCHE ESTRANEO ALLA SOCIETA'.

LA GESTIONE DELL'IMPRESA SPETTA AGLI AMMINISTRATORI, I QUALI COMPIONO LE OPERAZIONI NECESSARIE PER L'ATTUAZIONE DELL'OGGETTO SOCIALE, FERMO RESTANDO LA NECESSITA' DI SPECIFICA AUTORIZZAZIONE NEI CASI RICHIESTI DALLA LEGGE E DALLO STATUTO IL RESPONSABILE DELLA FUNZIONE DI CONTROLLO INTERNO RIFERISCE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE OVVERO AD APPOSITO COMITATO EVENTUALMENTE COSTITUITO ALL'INTERNO DELLO STESSO.

AI SENSI DELL'ARTICOLO 2365 DEL CODICE CIVILE SONO ATTRIBUITE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, OLTRE A QUANTO GIA' ALTROVE PREVISTO DAL PRESENTE STATUTO, LE DELIBERAZIONI CONCERNENTI LA FUSIONE NEI CASI PREVISTI DAGLI ARTICOLI 2505 E 2505 BIS DEL CODICE CIVILE, L'ISTITUZIONE O LA SOPPRESSIONE DI SEDI SECONDARIE E GLI ADEGUAMENTI DEL PRESENTE STATUTO A DISPOSIZIONI NORMATIVE PREVIO PARERE OBBLIGATORIO DEL COLLEGIO SINDACALE, IL CONSIGLIO PROVVEDE ALLA NOMINA DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI PER UN PERIODO NON INFERIORE ALLA DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO STESSO E NON SUPERIORE A SEI ESERCIZI, DETERMINANDONE LA DURATA DELL'INCARICO, LE ATTRIBUZIONI, I POTERI ED IL COMPENSO. NE DISPONE, OCCORRENDO, ANCHE LA REVOC. IL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI DOVRA' ESSERE ESPERTO IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO E POSSEDERE I REQUISITI DI ONORABILITA' STABILITI PER GLI AMMINISTRATORI.

LA PERDITA DEI REQUISITI COMPORTA DECADENZA DALLA CARICA, CHE DEVE ESSERE DICHIARATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NELLA PRIMA RIUNIONE SUCCESSIVA ALLA CONOSCENZA DEL VENIR MENO DEI REQUISITI MEDESIMI. IL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI PARTECIPA ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO CHE PREVEDANO LA TRATTAZIONE DI MATERIE RIENTRANTI NELLE SUE COMPETENZE.

IL CONSIGLIO PUO', LIMITATAMENTE AI CASI DI NECESSITA', NOMINARE UNO O PIU' CO-



Prot.:CEW/2396/2010/CTS0177

6/9/2010

MITATI SPECIALI DI CONSULENZA TECNICI ED AMMINISTRATIVI COMPOSTI ANCHE DI PERSONE ESTRANEE AL CONSIGLIO, DETERMINANDONE GLI EVENTUALI COMPENSI CHE NON POTRANNO IN OGNI CASO SUPERARE, PER CIASCUN COMPONENTE, L'IMPORTO PARI AL 30% (TRENTA PER CENTO) DEL COMPENSO DELIBERATO PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE.

IL CONSIGLIO HA, INOLTRE, FACOLTA' DI NOMINARE DIRETTORI GENERALI E PROCURATORI DELLA SOCIETA', NONCHE' PROCURATORI AD NEGOTIA PER DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI, FISSANDONE I POTERI.

LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA' DI FRONTE A QUALUNQUE AUTORITA' GIUDIZIARIA E AMMINISTRATIVA O DI FRONTE AI TERZI, NONCHE' LA FIRMA SOCIALE, SPETTANO AL PRESIDENTE.

IL POTERE DI RAPPRESENTANZA E DI FIRMA SOCIALE PUO' ANCHE ESSERE CONFERITO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, CHE NE DETERMINA I LIMITI, A UNO O PIU' AMMINISTRATORI ED A PERSONE ESTRANEE AL CONSIGLIO NELLE FORME DI LEGGE.

Clausole di recesso:

ARTICOLO 13 DELLO STATUTO SOCIALE.

Modifiche statutarie - atti e fatti soggetti a deposito:

IN DATA 29 GENNAIO 2004 E' STATA COMUNICATA LA PROPRIA SOGGEZIONE ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DA PARTE DELLA SOCIETA' FINTECNA - FINANZIARIA PER I SETTORI INDUSTRIALE E SERVIZI SPA.

CON VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI DATA 17 LUGLIO 2009, ROGITO DEL NOTAIO DANIELA DADO REPERTORIO 84843/9376 VIENE ATTRIBUITO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 2443 DEL CODICE CIVILE, LA FACOLTA' DI AUMENTARE A PAGAMENTO ED IN VIA SCINDIBILE, IN UNA O PIU' VOLTE, IL CAPITALE SOCIALE (AL 17 LUGLIO 2009 PARI A EURO 337.111.530,00), ENTRO CINQUE ANNI DALLA DATA ODIERNA, PER UN IMPORTO MASSIMO DI EURO 300.000.000,00 (TRECENTOMILIONI VIRGOLA ZERO ZERO) MEDIANTE EMISSIONE DI AZIONI ORDINARIE DA COLLOCARSI AL PREZZO DI EURO 0,51 (ZERO VIRGOLA CINQUANTUNO) CIASCUNA DA IMPUTARSI INTEGRALMENTE A CAPITALE, DA OFFRIRE IN OPZIONE AGLI AZIONISTI, CON OGNI PIU' AMPIA FACOLTA' PER GLI AMMINISTRATORI DI STABILIRE, DI VOLTA IN VOLTA, NEL RISPETTO DEI SUINDICATI LIMITI E DELLA NORMATIVA VIGENTE, IL NUMERO DELLE NUOVE AZIONI DA EMETTERE NONCHE' IL GODIMENTO, LE MODALITA', I TERMINI, I TEMPI E LE CONDIZIONI DELL'AUMENTO DI CAPITALE

Modifica articoli dello statuto:

CON VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI DATA 17 LUGLIO 2009, ROGITO DEL NOTAIO DANIELA DADO REPERTORIO 84843/9376 VENGONO MODIFICATI GLI ARTICOLI 10, 14, 23, 24, 28, 29, 30 E 32 DELLO STATUTO SOCIALE

INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE

Capitale Sociale in EURO:

deliberato	633.480.725,70
sottoscritto	633.480.725,70
versato	633.480.725,70

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Progetto di fusione mediante incorporazione della società

- IFM S.P.A.

Sede: MILANO, VIA BERGAMO 21 (MI) Numero REA 1240933

Codice Fiscale: 08716260156

Nr. R. I.: 268595

Ufficio di: MILANO

Data atto: 30/03/1998



Prot.:CEW/2396/2010/CTS0177

6/9/2010

Fusione mediante incorporazione di:

- IFM S.P.A.
Sede: MILANO, VIA BERGAMO 21 (MI) Numero REA 1240933
Codice Fiscale: 08716260156
Nr. R. I.: 268595
Ufficio di: MILANO
Data delibera: 19/05/1998 Esecuzione con atto del 16/09/1998

Progetto di fusione mediante incorporazione della società

- SESTRI CANTIERE NAVALE S.P.A.
Sede: GENOVA - VIA SOLIMAN 47R (GE) Numero REA 340805
Codice Fiscale: 00838590321
Nr. R. I.: 58716
Ufficio di: GENOVA
Data atto: 31/07/2002

Fusione mediante incorporazione di:

- SESTRI CANTIERE NAVALE S.P.A.
Sede: GENOVA - VIA SOLIMAN 47R (GE) Numero REA 340805
Codice Fiscale: 00838590321
Nr. R. I.: 58716
Ufficio di: GENOVA
Data delibera: 04/09/2002 Esecuzione con atto del 14/11/2002

Progetto di fusione mediante incorporazione della società

- BACINI SICILIANI S.P.A.
Sede: PALERMO, VIA DEI CANTIERI 75 (PA) Numero REA 15934
Codice Fiscale: 00103640827
Nr. R. I.: 5715
Ufficio di: PALERMO
Data atto: 27/06/2003

Fusione mediante incorporazione di:

- BACINI SICILIANI S.P.A.
Sede: PALERMO, VIA DEI CANTIERI 75 (PA) Numero REA 15934
Codice Fiscale: 00103640827
Nr. R. I.: 5715
Ufficio di: PALERMO
Data delibera: 31/07/2003 Esecuzione con atto del 14/10/2003

ATTIVITA'

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/01/1984

Attività esercitata nella sede legale:

COSTRUZIONE E RIPARAZIONE DI NAVI, ATTIVITA' INDUSTRIALI MECCANICHE, COSTRUZIONE, RIPARAZIONE E REVISIONE DI MOTORI DIESEL, DI ALTRI APPARATI PROPULSIVI E DI VARI COMPLESSI E PRODOTTI MECCANICI AD USO INDUSTRIALE, TERRESTRE E FERROVIARIO.

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE

* ANTONINI CORRADO (rappresentante dell'impresa)
nato a ROMA (RM) il 02/04/1934
codice fiscale: NTNCRD34D02H501L
- CONSIGLIERE nominato con atto del 17/07/2009
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2011



Prot.:CEW/2396/2010/CTS0177

6/9/2010

- PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE nominato con atto del 17/07/2009
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2011

* BELSITO FRANCESCO

nato a GENOVA (GE) il 04/02/1971
codice fiscale: BLSFNC71B04D969Y

- CONSIGLIERE nominato con atto del 17/07/2009
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2011

Data iscrizione: 28/07/2009

- VICE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE nominato con atto del 29/01/2010
Data iscrizione: 09/02/2010

* BONO GIUSEPPE

nato a PIZZONI (VV) il 23/03/1944
codice fiscale: BNOGPP44C23G728P

- CONSIGLIERE nominato con atto del 17/07/2009
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2011

- AMMINISTRATORE DELEGATO nominato con atto del 23/07/2009
Data iscrizione: 03/08/2009

* DOMINEDO' PIERPAOLO

nato a AVELLINO (AV) il 18/09/1946
codice fiscale: DMNPPL46P18A509K

- CONSIGLIERE nominato con atto del 17/07/2009
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2011

Data iscrizione: 24/04/2008

* CUCCURULLO OLGA

nata a ROMA (RM) il 17/11/1972
codice fiscale: CCCLGO72S57H501V

- CONSIGLIERE nominato con atto del 17/07/2009
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2011

Data iscrizione: 28/07/2009

* VIO GIOVANNI

nato a AQUILEIA (UD) il 03/08/1944
codice fiscale: VIOGNN44M03A346C

- CONSIGLIERE nominato con atto del 17/07/2009
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2011

Data iscrizione: 28/07/2009

* MEGHNAGI ALFONSO WALKER

nato a TRIPOLI stato: LIBIA il 11/10/1950
codice fiscale: MGHLNS50R11Z326F

- CONSIGLIERE nominato con atto del 17/07/2009
durata in carica FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2011

Data iscrizione: 28/07/2009

Altre 149 persone sono titolari di cariche o qualifiche.

Le notizie e i dati relativi ad atti depositati prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 7/12/1995, n. 581, possono risultare in estratto o in forma sintetica.

Il presente certificato riporta le notizie/dati iscritti nel Registro alla data odierna.

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE. AUTORIZZAZIONE DELL'INTENDENZA DI



Prot.:CEW/2396/2010/CTS0177

6/9/2010

FINANZA DI TRIESTE N. 10943/598-II DEL 9.6.1988.

RISCOSSI PER NR BOLLI 3 EURO 43,86
PER DIRITTI EURO 10,00
TOTALE EURO 53,86
TOTALE CON GLI IMPORTI ESPRESSI IN LIRE: 104287

DAGLI ATTI DELL'UFFICIO LA SUDETTA IMPRESA NON RISULTA IN STATO DI FALLIMENTO, CONCORDATO PREVENTIVO O DI AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA

L'IMPIEGATO ADDETTO
DANIELA LANGMANN
D. Langmann



SOGGETTI CONTROLLATI (articolo 2 del D.P.R n.252 del 3/6/1998)

Codice fiscale	Denominazione	Pr.sede		
00397130584	FINCANTIERI - CANTIERI NAVALI ITA.TS			
Cognome	Nome	Sesso	Pr.nasc.	Dt nasc.
ANTONINI	CORRADO	M	RM	02/04/1934
BELSITO	FRANCESCO	M	GE	04/02/1971
BONO	GIUSEPPE	M	VV	23/03/1944
DOMINEDO'	PIERPAOLO	M	AV	18/09/1946
CUCCURULLO	OLGA	F	RM	17/11/1972
VIO	GIOVANNI	M	UD	03/08/1944
MEGHNAGI	ALFONSO WALKER	M	EE	11/10/1950

N U L L A O S T A

ai fini dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n.575 e successive modificazioni.

La presente certificazione è emessa dalla C.C.I.A.A. utilizzando il collegamento telematico con il sistema informativo utilizzato dalla prefettura di Roma.

*** fine certificato ***